

Schede informative: DIRITTO DEL LAVORO: CONGEDI PARENTALI E PERMESSI SITUAZIONI DI HANDICAP

CONGEDI PARENTALI PER GENITORI LAVORATORI (LEGGE. 53/00) *aggiornato Dlgs 18 luglio 2011, n. 119 in attuazione al cs. Collegato Lavoro, legge n. 183/2010*

| Per la madre lavoratrice | Per il padre lavoratore | Retribuzione |
|---|---|--|
| <u>Astensione facoltativa</u> | | |
| La madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria e fino al compimento di 8 anni di età del bambino, ha diritto all'astensione facoltativa per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore complessivamente a 6 mesi. Il diritto può essere esercitato anche congiuntamente al padre. Congiuntamente i genitori non possono superare il limite massimo complessivo di astensione facoltativa di 10 mesi (elevato a 11 mesi se il padre si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno 3 mesi). | Il padre lavoratore ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi fino al compimento di 8 anni di età del bambino. Il padre lavoratore ha diritto all'astensione facoltativa anche quando la madre non ha lavoro. | 30% della retribuzione fino al terzo anno di vita del bambino e per un periodo complessivo di 6 mesi. Per i periodi successivi fino al compimento degli 8 anni del bambino, spetta il 30% della retribuzione solo se il reddito del singolo genitore interessato all'astensione, sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione (variabile di anno in anno). |
| <u>Riposi giornalieri</u> | | |
| Due ore in caso di orario superiore alle 6 ore ed un'ora nel caso di orario inferiore. Possono essere richieste anche dal padre lavoratore dipendente (le ore possono essere divise tra i due genitori). | I periodi di riposo giornalieri per allattamento riconosciuti alla madre lavoratrice sono riconosciuti anche al padre nei casi in cui: a) Il figlio sia affidato al solo padre; b) La madre lavoratrice non se ne avvalga; c) La madre non sia lavoratrice dipendente; d) La madre sia casalinga. | 100% della retribuzione |
| <u>Permessi non retribuiti per malattia del bambino</u> | | |
| Entrambi i genitori hanno diritto | Entrambi i genitori hanno diritto | Non retribuiti |

| | | |
|---|---|--|
| <p>di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino fino a 3 anni di età senza limiti. Per le malattie del bambino di età compresa tra i 3 o gli 8 anni con limite fino a 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore.</p> | <p>di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino fino a 3 anni di età senza limiti. Per le malattie del bambino di età compresa tra i 3 o gli 8 anni con limite fino a 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore.</p> | |
|---|---|--|

Possibilità di rientro anticipato al lavoro

Durante il congedo di maternità, in caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino dopo la nascita, le lavoratrici hanno la facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Ssn attesti che tale opzione non arrechi danno alla loro salute.

PERMESSI PER GENITORI O FAMILIARI CON FIGLI O PARENTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE (L. 104/00) aggiornato Dlgs 18 luglio 2011, n. 119 in attuazione al cs. Collegato Lavoro, legge n. 183/2010

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata dall'A.s.l., hanno diritto:

- entro il compimento dell'ottavo anno di età del bambino con portatore di handicap grave, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in maniera continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a 3 anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno in strutture specializzate, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. Il prolungamento del congedo parentale, quindi, non è più cumulabile con il godimento del congedo parentale ordinario ed i tre anni comprendono i periodi di congedo ordinario e non si aggiungono ad esso.

- 3 giorni di permesso mensile. Il permesso non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per la stessa persona disabile, mentre per l'assistenza al figlio il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori ma alternativamente. Ogni singolo lavoratore può assistere la persona disabile solo nel caso in cui la persona da assistere sia il coniuge, figlio o un parente o affine entro il primo grado o ancora entro il secondo, se i genitori o il coniuge abbiano superato i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti, deceduti o mancanti. I 3 giorni possono essere fruiti in maniera continuativa o frazionata.

Decade l'obbligo della convivenza con il portatore di handicap grave. Per le distanze superiori ai 150 Km. dal luogo di residenza del lavoratore, viene richiesta la dimostrazione dell'effettiva assistenza, attraverso comprovata documentazione dei titoli di viaggio.

aggiornamento settembre 2011